

Legge cd. „salva decreto ingiuntivo“.

È in vigore dal 20 gennaio 2012 la legge cd. "salva decreto ingiuntivo" (legge n. 218 dd. 29.12.2011 in G.U. n. 4 dd. 05.01.2012), la quale ha soppresso il secondo comma dell'art. 645 c.c., il quale prevedeva, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini di comparizione alla metà.

La soppressione riguarda i termini di cui agli artt. 163-bis, 165 e 166 c.p.c.. Pertanto, vale il termine ordinario di 90 giorni fra la notifica dell'atto di citazione in opposizione e l'udienza di comparizione delle parti, nonché il termine di almeno 20 giorni per la costituzione del convenuto opposto. Inoltre, l'attore potrà costituirsi mediante l'iscrizione a ruolo della causa nel termine ordinario di 10 giorni.

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l'art. 2 prevede che l'art. 165, com. 1, c.p.c., va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, primo comma, c.p.c..

Karl Pfeifer